

Riflessioni sulla normativa scolastica

Occorre ricordare che la nuova scuola non è più quella dei programmi, delle schede di valutazione, ma è la scuola delle indicazioni/regolamenti, delle competenze, dei crediti ...

Con la <u>Strategia ET2020</u> in materia di <u>Education and Training</u>, adottata nel Consiglio europeo del 12/05/2009, l'Europa, infatti, si è posta tra gli obiettivi da raggiungere quello delle *competenze di base*, aggiornate nelle nuove *Raccomandazioni europee* pubblicate nel maggio 2018.

Proprio per questo tutti i sistemi scolastici dei paesi europei più avanzati propongono ora processi di insegnamento/apprendimento con obiettivi scanditi in termini di conoscenze, abilità e competenze.

In Italia la normativa scolastica c'è, è interessante e va rispettata, ma non deve diventare un'ossessione. Se si è troppo preoccupati dell'adempimento della normativa, si rischia di farsi sfuggire l'"oggetto" dell'adempimento: <u>lo studente</u>. Le norme sono i nostri strumenti per tutelare il diritto all'apprendimento degli studenti con DSA e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES); però dobbiamo usarle non come semplici "esecutori", ma perché consapevoli che compito di ogni scuola è quello di prendersi cura di ogni studente e di costruire ambienti favorevoli, con attività didattiche e atteggiamenti educativi significativi e inclusivi.

Il grande passo avanti compiuto con la Legge 170/10 e la normativa a tutela dei BES è stato quello di far rientrare la <u>personalizzazione e la differenziazione dei percorsi didattici nell'ordinario che la scuola deve garantire.</u> Strumenti per la personalizzazione già forniti dal Regolamento dell' Autonomia (D.P.R. 275/99), dalla Legge n. 53/2003 e dal D.Lgs 59/2004 ... ma non sempre e ovunque utilizzati.

La Legge n. 170/10 sancisce, definitivamente, il diritto alla differenziazione, obbligando le scuole ad adottare misure compensative e dispensative per adeguare l'intervento formativo alle specifiche caratteristiche degli alunni con DSA. L'art. 5 della legge, co. 2, lett. b, prevede che in determinate circostanze, non siano sufficienti le "misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere", ma arriva perfino a prefigurare l'esonero dallo studio di una disciplina (lingua straniera) ... e da qui le successive norme ed anche l'ambivalenza sull'esonero dalle lingue straniere, che vedremo in seguito!

Il vero nodo del problema (e non solo per gli studenti con BES) è la VALUTAZIONE: un vero e proprio muro che non riesce ad abbattere nemmeno il legislatore!

Intanto i <u>BES non certificati</u> non hanno nessuna tutela normativa in termini di valutazione. Nessuna delle nuove norme (D. Lgs 62_/2017 – Nota MIUR 1835 del 10 ottobre e D.M. 741 e 742 del 3 ottobre 2017, parla mai di BES. <u>Nemmeno il nuovo D. lgs sull'inclusione parla dei BES non certificati (D. Lgs 66/17)!_</u>

Le tutele in ambito di valutazione riguardano solo gli studenti certificati ai sensi della L.104/92 e quelli con DSA certificati dalla L. 170/10.

E gli studenti con altri BES?

Dal punto di vista delle ultime norme esistono solo i DSA e i Diversamente abili (DA). Sembrano essere spariti gli altri BES perfino dal D. Lgs 66/2017 che, quando parla di inclusione si riferisce solo agli alunni certificati ai sensi della Legge n. 104/92 e 170/2010. Mentre, per l'istruzione domiciliare e per la scuola in ospedale, da semplici circolari ministeriali si è passati al rango di norma (D. Lgs 62/2017; D. Lgs 63/2017), <u>i BES non certificati</u> sembrano essere rimasti a

livello di circolari e direttive interne (diritto affievolito).

Per gli studenti con DSA le nuove norme riaffermano tutte le precedenti tutele.

L'art. 11 del D. Lgs 62/2017, dal co. 8 al co. 13, specifico per i DSA ribadisce, infatti

- che, negli Esami di Stato, le prove devono essere coerenti con il PDP
- che gli studenti hanno diritto agli strumenti dispensativi e compensativi già individuati nel PDP e utilizzati nel corso dell'anno scolastico
- che, nel caso di dispensa <u>dalle prove scritte</u> di L2, negli Esami si predispongono prove equipollenti
- che, nel caso di <u>esonero totale di insegnamento della L2,</u> nella S.S. 1°g., la condizione di esercizio è profondamente diversa da quella della S.S 2°g.

Ed è proprio qui che, per gli studenti con DSA, nasce un grosso problema, che occorrerà risolvere al più presto.

- La L. 170/10 rende possibile <u>l'esonero dall'insegnamento della lingua straniera</u>, qualora tale condizione fosse accertata clinicamente, richiesta dalla famiglia e deliberata dal Consiglio di classe.
- Il D. M. 12 luglio 2011, n. 5669, all'art. 6, co. 6, sostiene che in caso di esonero il candidato con DSA acquisisce solo l'attestato di credito formativo ai sensi del DPR n. 323/98, art. 13.
- Con il D. Lgs 62/2017 <u>, invece</u>, nel caso in cui lo studente venga esonerato completamente dall'insegnamento della lingua straniera, la Commissione di esame predisporrà prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame <u>e del conseguimento del diploma</u>. (art. 11, co. 13)

La stessa tutela (acquisizione del Diploma in caso di esonero totale dall'insegnamento della Lingua straniera) non è però riconosciuta in sede di Esame di Stato della Scuola Secondaria di 2°g. (art. 20, co. 13). Quindi, chi non usufruisce dell'insegnamento della Lingua straniera nel primo ciclo è messo nella evidente condizione di non conseguire il Diploma nella S.S di 2°g. Pertanto è estremamente pericoloso per lo studente che la famiglia rivendichi il diritto all'esonero dallo studio di una o più lingue straniere ... e che la scuola lo accetti. Le domande che scuola e famiglia dovrebbero porsi a proposito non dovrebbero essere "Esonero sì o esonero no?", ma le seguenti:

- Non è indispensabile, nel patrimonio formativo di una persona, lo sviluppo della competenza di comprensione/produzione di strutture linguistiche in un'altra lingua? (secondo la Raccomandazione europea è una competenza chiave per l'apprendimento permanente)
- Se sì, in che modo uno studente con DSA può apprendere a comunicare in una lingua non madre?

Si ricorda che gli studenti con DSA partecipano alle PROVE INVALSI e, quindi, in caso di esonero totale dall'insegnamento della lingua inglese è previsto l'esonero per la prova di inglese.

Anche qui sorge una domanda: ma la lingua inglese non è una competenza chiave europea? Non vogliamo una scuola che rinunci ad insegnare a questi ragazzi, con le opportune strategie didattiche e gli adeguati strumenti una lingua straniera, considerata una delle otto competenze chiave richieste dal Consiglio europeo. I ragazzi con DSA non chiedono facili scorciatoie, ma il rispetto dei loro diritti e la possibilità di mostrare le loro potenzialità grazie all'ausilio di misure e strumenti che li aiutino a compensare le difficoltà causate dal loro disturbo.

Per tutti gli studenti

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per (L. 104/92 e L.170/2010), il

legislatore ha attribuito ai Consigli di classe il compito di indicare, sulla base di "ben fondate considerazioni pedagogico-didattiche", in quali altri casi sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative (formalizzate in un PDP), nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni.

Ma, soprattutto, il MIUR, attraverso le norme sulla macrocategoria dei BES, creata non per categorizzare gli studenti ma per promuovere equità e inclusione, ha delineato e precisato la strategia inclusiva della scuola italiana, al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti, anche quelli in situazione di difficoltà.

E allora ... cosa devono fare i docenti?

- Conoscere bene le norme
- Saper leggere e interpretare ogni situazione in base al contesto
- Analizzare ogni situazione in vista degli obiettivi da raggiungere
- Prendere decisioni e agire di conseguenza
- Monitorare in itinere la scelta effettuata rispetto agli obiettivi.

Come?

- Creando le condizioni di apprendimento adeguate alle reali e differenti possibilità di ognuno.
- Sperimentando nuovi modi di insegnare e preoccupandosi non solo delle verifiche, dei genitori, ma dei bambini, dei ragazzi e del loro diritto di apprendere.
- Ricordando che insegnare vuol dire occuparsi di didattica (*come insegnare*), ma anche di acquisizione (*come si impara*).
- Sperimentando nuove metodologie: lo studente con DSA apprende in un altro modo, non deve essere esonerato dall'apprendimento, ad esempio, delle lingue straniere, ma deve poterle apprendere in un altro modo.
- Ricordando che la didattica che "fa bene" agli studenti con DSA fa bene anche agli altri
- Ricordando che i ragazzi vengono a scuola per imparare non per svolgere un programma
- Preoccupandosi di più dell'insegnamento che della valutazione.
- Raccogliendo la sfida delle "competenze" che ci proviene dall'Europa e dalla più recente ricerca pedagogica.
- Credendo nelle "proprie competenze" di professionisti.
- Alleandosi e perseguendo la strada della tutela dei diritti di tutti gli "attori": è indispensabile il coinvolgimento esplicito di <u>tutti i docenti</u>, nessuno escluso, nel progettare e realizzare forme specifiche di personalizzazione e una didattica più inclusiva.

Occorre ricordare che la **normativa sulla realizzazione del diritto allo studio** obbliga lo Stato a predisporre adeguate misure di sostegno per gli alunni diversamente abili (certificati dalla legge 104/92), alle quali devono concorrere, a livello territoriale, anche gli Enti Locali e il Servizio Sanitario Nazionale. Tale impegno collettivo ha lo scopo di predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali.